

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quindici** del mese di **Maggio** alle ore 10:00

(15/05/2020)

Si sono riuniti i signori:

- **CASTELLUCCIA MARIA INCORONATA ISABELLA** nata a Milano il 15/09/1973, residente a SAN GIULIANO MILANESE in via Bambini di Beslan n. 6 C.F.: CSTMNC73P55F205F cittadina Italiana;
- **CASTELLUCCIA LEONARDO** nato a Milano il 27/09/1993, residente a MILANO in via Facchinetti Cipriano n. 6 C.F.: CSTLRD93P27F205Y cittadino Italiano;
- **SANTORI FRANCESCO** nato a RIETI il 18/11/1969, residente a ABBIATEGRASSO (MI) in viale Mazzini n. 139 C.F.: SNTFNC69S18H282R cittadino Italiano;

per costituire un'associazione senza finalità di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE BOTTEGHE MERCATI"

Con sede in San Giuliano Milanese, Via Bambini di Beslan n. 6, senza scopo di lucro ed avente le caratteristiche di cui allo statuto che reggerà l'associazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

I sottoscritti all'unanimità dichiarano:

- a) Che l'associazione sarà retta da un Consiglio Direttivo composto di 3 membri e nominano a farvi parte per i primi cinque esercizi i signori:
- MARIA INCORONATA ISABELLA CASTELLUCCIA nominata Presidente
 - LEONARDO CASTELLUCCIA nominato Vicepresidente
 - FRANCESCO SANTORI nominato Tesoriere e Segretario

Tutti come sopra meglio generalizzati;

Ai componenti il consiglio direttivo vengono attribuiti i seguenti poteri:

Al Presidente MARIA INCORONATA ISABELLA CASTELLUCCIA, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come previsto dallo Statuto societario allegato.

Al Vice Presidente LEONARDO CASTELLUCCIA, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come previsto dallo Statuto societario allegato.

Al Tesoriere e Segretario FRANCESCO SANTORI, tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.

L'Associazione avrà il seguente scopo:

di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro.

Si propone, innanzitutto, di creare una rete di artigiani/produttori/commercianti/artisti e supportarli nello sviluppo delle proprie attività nel campo della produzione artigianale, commerciale ed artistica, con particolare attenzione a negozi, botteghe, mercati aperti e chiusi, artigianato e design ecosostenibile, divulgando le metodologie e le tecniche e l'organizzazione del lavoro.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

aiutare nell'**attività di promozione sul territorio dei negozi, botteghe e mercati aperti e chiusi, e dell'artigianato** creando una rete di artigiani/produttori/negozi/artisti, in prevalenza locali; supportarli nella promozione e nello sviluppo delle proprie attività nel campo della produzione artigianale e commerciale, con particolare attenzione ai negozi e botteghe, mercati aperti e chiusi, artigianato e design; supportarli inoltre



nell'organizzazione finalizzata alla partecipazione collettiva ad eventi di settore quali fiere, mercati e altre manifestazioni:

- **attività culturali:** promuovere e gestire il commercio locale inteso come patrimonio socio-culturale, eventi culturali, eventi di quartieri volti a collaborare e creare una rete tra negozi di vicinato, conoscenza della storia dei quartieri dei personaggi storici e palazzi d'epoca. Il tutto declinato sulle province e periferie.

- **attività di divulgazione:** gli associati saranno aiutati nell'attività di manutenzione del proprio sito web, pubblicando interviste ed articoli sul blog e social, creando mappe, iscrizioni a newsletters e laboratori gestiti direttamente dai soci; organizzazione di seminari e di visite guidate per la divulgazione della cultura e delle attività svolte dall'Associazione; realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l'Associazione ed il mondo esterno; collaborazione con mezzi mediatici; organizzazione e promozione di attività per il commercio e il territorio;

- **attività di formazione:** programmare e gestire corsi di aggiornamento, fornire nozioni teorico/pratico per la gestione dei social, marketing online, immagini, seo, blog e creazione di contenuti, con particolare attenzione allo storytelling;

- **e-commerce:** Ogni associato che lo riterrà opportuno, potrà attivare una pagina e-commerce all'interno del suo profilo sul sito dell'associazione.

- **attività di fund raising:** eseguire la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati nei settori sopra indicati.

- **attività editoriale:** pubblicazione di collane editoriali, di atti relativi a convegni, a seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; Pubblicazione di Blog e siti internet destinati agli associati e non;

- **attività in ambito sociale:** promuovere iniziative e progetti volti alla promozione del territorio e del commercio locale di artigiani/designer, botteghe principalmente di Milano e Provincia; Incoraggiare le iniziative degli associati tese a ricambiare a loro volta quanto ricevuto dalla comunità ("give back"); Promuovere le attività che hanno lo scopo di perseguire il miglioramento delle organizzazioni e la qualità della vita nell'ambito professionale;

I comparenti lo approvano e lo sottoscrivono

Milano, 15/05/2020

Firmato:

- Maria Incoronata Isabella Castelluccia
-
- Leonardo Castelluccia
-
- Francesco Santori


Presidente


Vice Presidente


Tesoriere e Segretario

(allegato "A")

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione che assume la denominazione **ASSOCIAZIONE BOTTEGHE MERCATI** che sarà integrata con " **ASSOCIAZIONE BOTTEGHE MERCATI Ente del Terzo Settore**" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
2. L'associazione ha sede legale in Milano, Via Bambini di Beslan n. 6 potrà istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale ed internazionale su decisione del Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro.
2. L'associazione ha lo scopo di:

di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro.

Si propone, innanzitutto, di creare una rete di artigiani/produttori/commercianti/artisti e supportarli nello sviluppo delle proprie attività nel campo della produzione artigianale, commerciale ed artistica, con particolare attenzione a negozi, botteghe, mercati aperti e chiusi, artigianato e design ecosostenibile, divulgando le metodologie e le tecniche e l'organizzazione del lavoro.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:

aiutare nell'**attività di promozione sul territorio dei negozi, botteghe e mercati aperti e chiusi, e dell'artigianato** creando una rete di artigiani/produttori/negozi/artisti, in prevalenza locali; supportarli nella promozione e nello sviluppo delle proprie attività nel campo della produzione artigianale e commerciale, con particolare attenzione ai negozi e botteghe, mercati aperti e chiusi, artigianato e design; supportarli inoltre nell'organizzazione finalizzata alla partecipazione collettiva ad eventi di settore quali fiere, mercati e altre manifestazioni:



• **attività culturali:** promuovere e gestire il commercio locale inteso come patrimonio socio-culturale, eventi culturali, eventi di quartieri volti a collaborare e creare una rete tra negozi di vicinato; conoscenza della storia dei quartieri dei personaggi storici e palazzi d'epoca. Il tutto declinato sulle province e periferie.

• **attività di divulgazione:** gli associati saranno aiutati nell'attività di manutenzione del proprio sito web, pubblicando interviste ed articoli sul blog e social, creando mappe, iscrizioni a newsletters e laboratori gestiti direttamente dai soci; organizzazione di seminari e di visite guidate per la divulgazione della cultura e delle attività svolte dall'Associazione; realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l'Associazione ed il mondo esterno; collaborazione con mezzi mediatici; organizzazione e promozione di attività per il commercio e il territorio;

• **attività di formazione:** programmare e gestire corsi di aggiornamento, fornire nozioni teorico/pratico per la gestione dei social, marketing online, immagini, seo, blog e creazione di contenuti, con particolare attenzione allo storytelling;

• **e-commerce:** Ogni associato che lo riterrà opportuno, potrà attivare una pagina e-commerce all'interno del suo profilo sul sito dell'associazione.

• **attività di fund raising:** eseguire la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati nei settori sopra indicati.

• **attività editoriale:** pubblicazione di collane editoriali, di atti relativi a convegni, a seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; Pubblicazione di Blog e siti internet destinati agli associati e non;

• **attività in ambito sociale:** promuovere iniziative e progetti volti alla promozione del territorio e del commercio locale di artigiani/designer, botteghe principalmente di Milano e Provincia; Incoraggiare le iniziative degli associati tese a ricambiare a loro volta quanto ricevuto dalla comunità ("give back"); Promuovere le attività che hanno lo scopo di perseguire il miglioramento delle organizzazioni e la qualità della vita nell'ambito professionale;

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà:

1. Avvalersi prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo.
3. Dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.
4. Organizzare e gestire manifestazioni a carattere tecnico, seminari e corsi di formazione, nonché la preparazione e la diffusione (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici, o altri ritenuti idonei) di materiale informativo.
5. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
7. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
 - a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
 - b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
 - d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 – Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.



- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Secondo quanto previsto al comma 4) dell'art. 17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La comunicazione dell'espulsione al socio dovrà essere comunicata tramite: Raccomandata A.R. o consegnata a brevi mani, firmata per ricevuta ed accettazione, oppure via Mail pec.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 11 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

Art. 12 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.



5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o più vice presidenti e tesoriere. Nell'assemblea di costituzione viene eletto dai soci fondatori ed attribuiti loro i poteri.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti) e ne attribuisce i poteri;
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti e ne attribuisce i poteri;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

8. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

9. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

5. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 20 - Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e/o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



- entrate derivanti da iniziative promozionali e/o sponsorizzazioni finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate, comunque denominata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

Art. 23 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste ed a esse direttamente connesse.

Art. 25 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 26 - Bilancio sociale

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2020. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale; gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 27 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia:
 - il libro soci;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci;
 - il libro del consiglio direttivo e dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 28 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

Art. 33 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 34 - Devoluzione del Patrimonio

1. Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 35. - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, dalle Leggi Nazionali e Regionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Milano, 15/05/2020

Firmato:

- Maria Incoronata Isabella Castelluccia
-
- Leonardo Castelluccia
-
- Francesco Santori

Thalia Incoronata Isabella Castelluccia
Leonardo Castelluccia
Francesco Santori

